



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **2816** Reg. Determinazioni

Registrato in data **29/10/2024**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N. 59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA INDUSTRIA CHIMICA PANZERI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA CAVOUR, 18 IN COMUNE DI ORIO AL SERIO (BG) ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA DELLE INDUSTRIE, 9 IN COMUNE DI FILAGO (BG).

LA DIRIGENTE ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 23 del 31.01.2024 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1.02.2024 e sino al 31.01.2027;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 16.04.2024 al SUAP del Comune di Filago dal legale rappresentante della ditta "Industria Chimica Panzeri S.r.l.", con sede legale ubicata in Comune di Orio al Serio, via Cavour n. 18 ed insediamento produttivo ubicato in Comune di FILAGO, VIA DELLE INDUSTRIE N. 9;
- la nota, acquisita in atti provinciali n. 30150 del 02.05.2024, con cui il SUAP del Comune di Filago ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha trasmesso la sopracitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013 per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06;
 - comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. n. 447/95;
- la nota di convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata asincrona del 12.07.2024 prot. n. 47463;
- le integrazioni pervenute in data 08.08.2024 prott. n. 53856 e n. 53969;
- le planimetrie citate nell'Allegato tecnico A;

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di stoccaggio, commercializzazione, diluizione e miscelazione di prodotti chimici di base (codice ATECO 20.59.40);
- l'attività non è soggetta alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in quanto vengono effettuate esclusivamente miscelazioni e diluizioni senza reazioni chimiche;
- l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo n. 152/06;

RILEVATO che dallo stabilimento derivano scarichi di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti e che nell'istanza di AUA la società non ha richiesto alcun titolo abilitativo in relazione agli scarichi in quanto tutte le acque decadenti dall'attività confluiscono nella rete privata del polo Covestro;

DATO ATTO che la titolarità degli scarichi finali derivanti dalle attività insediate nel Polo, compresa pertanto la ICP, è in capo alla società Covestro S.r.l., autorizzata con DD n. 2684 del 15/10/2024;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....”;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943”;
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, “Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle “Migliori tecnologie disponibili” per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402”;
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale”;
- gli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la DGR X/7570 del 18/12/2017 “indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. XI/982 del 11.12.2018 “ Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 collocate sul territorio regionale”;
- la D.G.R. n. XI/983 del 11.12.2018 “ Disciplina delle attività cosiddette ‘In Deroga’ ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”;
- la D.G.R. n. XI/4837 del 7.06.2021 “Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7 bis del D.Lgs 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”;
- il D.d.u.o. 9 maggio 2024 – n. 7082 “Aggiornamento degli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 e indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;

- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”;
- il D.d.s. 14 dicembre 2021 n. 17382 “Approvazione dei contenuti delle modulistiche inerenti la «Voltura AUA» e le «Modifiche Non Sostanziali»”;
- la DGR 21 dicembre 2021 n. XI/5773 “Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «AUA Point» in sostituzione dell’allegato alla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4027” e la D.d.u.o. 27 marzo 2023 n. 4503 “Ulteriori specifiche e differimento del termine per la compilazione dell’applicativo «AUA Point» dei dati relativi all’anno 2022.
- la DGR 21 Dicembre 2021 n. XI/5774 “Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

RILEVATO che per quanto riguarda l’impatto acustico:

- la ditta ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico le cui conclusioni riportano che *“Le sorgenti sonore previste per la nuova sede operativa CHIMICA PANZERI SRL di Filago (BG) si è stimato che NON modificheranno l’impatto acustico diurno attuale, del comparto industriale nel quale è inserita. In particolare:*
 - a) Risultano RISPETTATI SIA I LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE SIA I LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE PER IL PERIODO DIURNO, per tutti i punti analizzati, sia ricadenti nella classe acustica IV, V e VI.*
 - b) Si stima RISPETTATO IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE PER IL PERIODO DIURNO, al potenziale ricettore saltuario individuato, R1, che identifica la chiesa di S. Anna, in classe IV”;*

- il Comune di Filago, con nota datata 12.09.2024 (prot. Prov. n. 59422 del 12.09.2024) ha espresso il seguente parere: “[...] *per quanto di competenza in materia di impatto acustico, NULLA OSTA al rilascio del provvedimento autorizzativo AUA della Società Industria Chimica Panzeri S.R.L. via delle industrie, 9 Comune di Filago (BG)*”;

DATO ATTO che:

- Con nota del 12.07.2024 prot. n. 47463 è stata convocata ai sensi dell’art. 14-bis della L. n.241/90 come sostituito dal D.Lgs. n. 127 del 30 giugno 2016, la Conferenza dei Servizi semplificata asincrona;
- nell’ambito della Conferenza dei Servizi sono stati chiesti:
- al Comune di Filago:
 - il parere per gli aspetti attinenti il DPR 6 giugno 2001 n. 380 e il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
 - osservazioni e/o prescrizioni in materia d’impatto acustico;
 - ad ARPA ed ATS le proprie osservazioni rispetto agli aspetti di ambientali/sanitari ritenuti significativi;
- la ditta con note del 08.08.2024 prott. n. 53856 e n. 53969 ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota sopra citata;
- il Comune di Filago con nota prot. Prov. n. 59422 del 12.09.2024, in materia di impatto acustico, ha espresso il proprio nulla osta al rilascio dell’AUA;
- non sono all’oggi pervenuti ulteriori pareri/osservazioni;

RICHIAMATO l’art.14 bis comma 4 del D.L.vo n. 127/2016 per il quale la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) del medesimo decreto, equivale ad assenso senza condizioni;

PRESO ATTO che l’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda Tecnica, **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che riporta le caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera;

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l’autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente – A.R.P.A”, artt. 3 e 5, l’ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ex art. 14-quater legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, per gli aspetti inerenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
2. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "Industria Chimica Panzeri S.r.l." con sede legale in Comune di Orio al Serio via Cavour n. 18 ed insediamento produttivo ubicato in Comune di Filago via delle Industrie n. 9:
 - 2a) alle **emissioni in atmosfera** derivanti dal proprio insediamento per l'effettuazione dell'attività di "stoccaggio, commercializzazione, diluizione e miscelazione di prodotti chimici di base" alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica, **allegato A**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre altresì che la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
4. di stabilire che:
 - 4a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Filago.
 - 4b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
 - 4c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
5. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi degli artt. 278 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - 5a) alla diffida,
 - 5b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
 - 5c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
6. di dare atto che in base ai disposti dell'art. 269 comma 6 del D.L.vo n. 152/06, l'Autorità Competente per il controllo (ARPA) effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.
7. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Filago.
9. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
10. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Comune di Filago, ARPA, ATS, Consorzio ATS e al SUAP del Comune di Filago, per consentire a quest'ultimo, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
11. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
12. di disporre che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, il procedimento amministrativo di competenza è concluso;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica autorizzazione alle emissioni

LA DIRIGENTE
ING. SARA MAZZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Procedimento: Ing. Claudia Pianello